

TRIBUNALE CIVILE DI TERNI

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Con istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la Dott.ssa Erika Virgili, nata a Terni, il 20.06.1988 e residente Narni, Via Fiaiola n. 23, C.F. VRGRKE88H60L117P, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall'Avv. Antonio De Angelis (C.F: DNGNTN81C02L117E, PEC: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Terni, Via della Caserma 5.

L'Avv. Antonio De Angelis dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio indirizzo di posta elettronica antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it

- ricorrente -

contro

il MIUR, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con sede in Perugia, Via degli Uffici 14

- resistente -

l'USR, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con sede in Perugia, Via degli Uffici 14

- resistente -

l'Istituto Comprensivo "L. Valli", con sede in Narni (TR), Via del Parco n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore

- resistente -

nonché, eventualmente, nei confronti

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Umbria, AT di Terni, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2014/2017, i quali subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria dall'odierna ricorrente - dall'accoglimento del presente ricorso.

FATTO



La Dottoressa Erika Virgili è inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'Istituto Comprensivo "Luigi Valli" di Narni (TR), sin dal 2011 (G.I. 2011/14).

Sin dal momento del suo inserimento nelle predette graduatorie le venivano riconosciuti n. 1,5 punti per essere in possesso di un attestato professionale conseguito in data 4.04.2008 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845 del 1978.

Più nello specifico di un attestato per esperto ICT in comunicazione di impresa.

Trattasi di attestato conseguito dopo aver frequentato un corso di 550 ore della durata di due anni e superato il relativo esame.

Preme da subito precisare che tale corso prevedeva che i partecipanti affrontassero i seguenti argomenti di informatica: WORD (18 ore), EXCEL (24 ore), POWERPOINT (15 ore), INTERNET (9 ore), ACCESS (9 ore) (**cf. doc. 1 e 2**).

In data 3.10.2014 la Dott.ssa Virgili presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014/17 per il personale ATA.

Senonché, con nota del 26.11.2014 l'Istituto Comprensivo "Luigi Valli" provvedeva a rettificare i punteggi "*erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2011/14 a tutt'oggi in essere*" (**doc. 3**).

Sicché, con nota del 2.12.2014, inviata all'Istituto Comprensivo Luigi Valli, la Dott.ssa Virgili contestava il contenuto della nota dell'I.C. datata 26.11.2014, affermando che il titolo in questione doveva essere invece valutato per 1,5 punti (**doc. 4**).

Ne seguiva, in data 4.12.2014, la risposta del predetto Istituto, il quale, di contro, ribadiva che "*(...)l'attestato professionale da lei conseguito in data 4 aprile 2008 con qualifica in esperto in comunicazione d'impresa ai sensi dell'art. 14 L. 845 del 1978 non può ritenersi valido ai fini della valutazione delle sopracitate graduatorie, come altro titolo diverso da quello di accesso in quanto la qualifica conseguita con tale titolo non è specifica e il piano di studi non riguarda corsi informatici di gestione/informatizzazione - ufficio amministrativo contabile - pacchetto office/openoffice*" (**cf. doc. 5**).

In altri termini, non è stato attribuito alla Dott.ssa Virgili l'ulteriore punteggio di 1,5 - riconosciute invece nel precedente triennio - in quanto l'attestato professionale dalla



stessa conseguito nel 2008 non risultava equiparabile ad un attestato relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici .

In data 13.02.2015 la Dott.ssa Virgili inviava una nuova nota all'Istituto Comprensivo Luigi Valli specificando, tra l'altro, che: *“il titolo conseguito è contemplato nella tabella allegato A1 punto 3 titoli di cultura attestato di qualifica relativo alla trattazione di testi e alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura e informatici”* (**doc. 6**).

Tuttavia, con nota del 17.2.2015, il suddetto Istituto le ribadiva l'intenzione di non valutare ai fini del punteggio la qualifica conseguita (**doc. 7**).

Da ultimo, con istanza di autotutela a firma dello scrivente avvocato, la Dott.ssa Virgili ha richiesto all'Istituto comprensivo L. Valli *“di provvedere, in via di autotutela, alla rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2014/17 con riconoscimento alla Dott.ssa Erika Virgili dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti”* (**doc. 8**). Tale istanza risulta, ad oggi, inevasa.

*

Tanto premesso, è interesse della Dott.ssa Virgili agire in giudizio al fine di richiedere – previa eventuale disapplicazione: **1)** della nota del 26.11.2014 con cui l'Istituto Comprensivo “Luigi Valli” provvedeva a rettificare i punteggi *“erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2011/14 a tutt'oggi in essere”*; **2)** delle successive note con cui il predetto Istituto ha confermato la rettifica del punteggio attribuito all'odierna ricorrente **3)** delle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'Istituto Comprensivo “Luigi Valli” di Narni, nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Umbria, AT di Terni, in cui la ricorrente risulta inserita; **4)** di ogni ulteriore atto precedente, conseguente e/o comunque connesso – il riconoscimento, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2014/17, dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie. Ciò, per i seguenti

MOTIVI

I



Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che *“la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione(...)”* (Cass. 14290/2007).

Del resto, anche recentemente, le Sez. Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che *“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato(...), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali(...) in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”* (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.



II

Con il D.M. del MIUR n. 716 del 5.9.2014 sono state integrate le tabelle di valutazione dei titoli validi per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, allegate al D.M. MIUR n. 430 del 13.12.2000, n. 430.

Per quel che qui rileva, l'allegato A/1, punto 3, del D.M. 716/2014 prevede l'attribuzione di un punteggio (ulteriore) di 1,5 nel caso in cui il candidato sia in possesso di un *“Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici”* (doc. 9).

Ora, come già esposto in punto di fatto, con nota del 26.11.2014 l'Istituto Comprensivo “Luigi Valli” ha rettificato i punteggi *“erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2011/14 a tutt'oggi in essere”* (doc. 3).

In particolare, ha detratto all'odierna ricorrente il punteggio di 1,5 - invece riconosciute nel precedente triennio - in quanto, come poi spiegato dallo stesso ente con la nota del 4.12.2014, (...) *l'attestato professionale da lei conseguito in data 4 aprile 2008 con qualifica in esperto in comunicazione d'impresa ai sensi dell'art. 14 L. 845 del 1978 non può ritenersi valido ai fini della valutazione delle sopracitate graduatorie, come altro titolo diverso da quello di accesso in quanto la qualifica conseguita con tale titolo non è specifica e il piano di studi non riguarda corsi informatici di gestione/informatizzazione - ufficio amministrativo contabile - pacchetto office/openoffice*” (cfr. doc. 5).

In definitiva si tratta di capire se l'attestato professionale per esperto ICT in comunicazione di impresa conseguito dall'odierna ricorrente in data 4.04.2008 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845 del 1978 sia equiparabile ad un attestato *“relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici”*.

Ciò muovendo dai seguenti presupposti:

- costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui, nella valutazione dei titoli relativi alla inclusione nelle graduatorie scolastiche occorre superare un'ottica formalistica che si arresti alla sola denominazione dei titoli in



questione, distinguendo gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi (cfr. *infra multis*: Consiglio di Stato, sent n. 2116 del 2009; Tribunale di Foggia, sez. lavoro, sent. del 13.1.2014);

- con i termini “*trattazione di testi*” e “*strumenti di videoscrittura o informatici*” si fa riferimento all’utilizzo di tutti quei programmi - anche detti editor di scrittura - che permettono di scrivere e organizzare dati su supporto informatico (ergo, su un computer). Programmi tra cui rientrano - ed anzi è circostanza notoria che siano i più utilizzati al mondo – quelli che fanno parte del c.d. pacchetto Office di Windows;
- del resto una tale interpretazione è stata effettuata anche dal Dirigente dell’istituto comprensivo nel momento in cui è andato a motivare la decisione di revocare il punteggio di 1,5 all’odierna ricorrente: “**(..)in quanto la qualifica conseguita con tale titolo non è specifica e il piano di studi non riguarda corsi informatici di gestione/informatizzazione - ufficio amministrativo contabile – pacchetto office/openoffice**” (cfr. doc. 5).

Tanto premesso, risulta quindi agevole rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal Direttore Scolastico, il suindicato attestato risulta, per il suo contenuto, pienamente conforme ed idoneo ad essere valutato ai fini del punteggio nelle graduatorie di istituto. Ed invero, come si evince dalla documentazione rilasciata dall’Istituto d’istruzione superiore “A. Casagrande – F. Cesi” (**doc. 2**), l’odierna ricorrente, nell’ambito del corso all’esito del quale ha conseguito l’attestato per cui è causa, ha dovuto frequentare ben 75 ore di informatica, tutte riguardanti l’utilizzo del pacchetto Office di Windows:

WORD: 18 ore;

EXCEL 24 ore;

POWERPOINT 15 ore;

INTERNET 9 ore;

ACCESS 9 ore.

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato, il pacchetto open/office e più in generale i principi/elementi di gestione-informatizzazione risultano ampiamente contenuti nel corso frequentato dalla Dott.ssa Erika Virgili.



Di qui la necessità di riconoscere in capo a quest'ultima, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2014/17, l'ulteriore punteggio di 1,5 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie.

III

Fermo ed assorbente quanto precede, deve altresì sottolinearsi che in un caso analogo a quello di specie¹ la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “**la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso**” (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21octies, della legge 241/1990, “*posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto*” (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334).

Orbene, nel caso di specie la nota del 26.11.2014 - con cui il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “Luigi Valli” ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare i punteggi “*erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2011/14 a tutt'oggi in essere*” - **non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.**

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2014/17, l'ulteriore punteggio di 1,5 già precedentemente attribuite.

P.T.M.

¹ Anche tale procedimento, infatti, aveva ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale - nello specifico del Dirigente dell'USP di Asti del 26.08.2009 (Prot. n. A00USPAT4291/U) con cui era stato rettificato il punteggio dell'allora ricorrente mediante la detrazione di 1,5 punti. Ciò, in quanto l'attestato dalla stessa conseguito non era ritenuto equiparabile a quello indicato nella tabella di valutazione dei titoli di cui all'All. A/1 della O.M. 21/09 (“attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici).



La Dott.ssa Erika Virgili, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

Ricorre

A codesto ecc.mo Tribunale, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., accolga le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni altra contraria istanza:

- **in via preliminare (e solo qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di estendere il contraddittorio agli ulteriori soggetti meglio indicati in epigrafe)**: rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria - dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, **autorizzare**, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR e/o dell'USR dell'Umbria, ovvero con le modalità che riterrà più congrue;
- **in via principale**: per le ragioni esposte in narrativa – e previa eventuale disapplicazione: **1)** della nota del 26.11.2014 con cui l'Istituto Comprensivo “Luigi Valli” provvedeva a rettificare i punteggi “*erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2011/14 a tutt'oggi in essere*”; **2)** delle successive note con cui il predetto Istituto ha confermato la rettifica del punteggio attribuito all'odierna ricorrente **3)** delle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'Istituto Comprensivo “Luigi Valli” di Narni, nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Umbria, AT di Terni, in cui la ricorrente risulta inserita; **4)** di ogni ulteriore atto precedente, conseguente e/o comunque connesso – riconoscere alla Dott.ssa Erika Virgili, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Umbria, AT di Terni, annualità 2014/2017, in cui la ricorrente risulta inserita, l'ulteriore punteggio di 1,5 punti, con conseguente rettifica delle predette



graduatorie.

Si allega:

1. attestato professionale conseguito in data 4.04.2008 ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845 del 1978;
2. Nota prot. n. 1059 del 5.03.2015 dell'Istituto A. Casagrande;
3. Nota del 26.11.2014 dell'I.C. Luigi Valli;
4. Nota del 2.12.2014 della Dott.ssa Virgili;
5. Nota prot. n. 4437/C/7 del 4.12.2014 dell'I.C. Luigi Valli;
6. Nota del 13.02.2015 della Dott.ssa Virgili;
7. Nota prot. n. 649/C del 17.02.2015 dell'I.C. Luigi Valli;
8. Istanza di riesame in autotutela;
9. Allegato A/1 del D.M. 716/2014.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 259,00.

Terni, 14 ottobre 2016

Avv. Antonio De Angelis



PROCURA

Io sottoscritta Erika Virgili, nata a Narni (tr) il 20.6.1988, residente in Narni (tr), via Fiaiola n. 23, c.f.: VRGRKE88H60L117P, delego a rappresentarmi e difendermi tanto nella presente azione e procedura, tanto in quelle successive di esecuzione forzata, quanto in tutte quelle eventuali di reclamo, opposizione e appello, in ogni loro fase e grado, l'Avv. Antonio De Angelis al quale conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rappresentarmi per rendere il libero interrogatorio ex art. 183 cpc, quella di transigere, quella di chiamare in causa terzi, di consentire alla conciliazione, di riscuotere somme e rilasciare quietanza trattenendo quanto di spettanza per l'attività professionale svolta anche in altre pratiche; di rinunciare agli atti del giudizio, di farsi sostituire da altri professionisti nonché di compiere quanto altro occorrer possa ai fini del completamento e definizione dell'incarico affidatogli, con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto od operato. Dichiaro di aver ricevuto la informativa di cui alla L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo l'Avv. Antonio De Angelis, gli avvocati di studio nonché i suoi collaboratori, domiciliatari e dipendenti al trattamento, uso e divulgazione dei dati personali e giudiziari e sensibili. Dichiaro di essere stato informato ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal suddetto decreto e delle agevolazioni fiscali ivi previste agli artt. 17 e 20; dichiaro inoltre di essere stato informato dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Eleggo domicilio presso lo studio dello stesso in Terni. Via della Caserma n.5.

Erika Virgili

